

Corte d'Appello di Ancona – Sezione Lavoro

Pres. TAGLIENTI

Est. MICONI

Sentenza n° 150/09

CONCLUSIONI:

Il Procuratore dell'appellante ha così concluso: per ivi,contrariis reiectis,sentirsi riformare radicalmente la sentenza n.391/2005 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Ascoli Piceno, in relazione al giudizio n.417/2004 del RG.Lav.,e per gli effetti accogliendo integralmente il ricorso proposto da esso impugnante Raffaele Alessandrini e depositato in data 16 aprile 2004,con declaratoria di illegittimità del provvedimento irrogato dal Segretario Comunale di Montefortino con nota prot. 28/RIS l'8-11-2002 irrogante il licenziamento senza preavviso e per gli effetti conseguentemente annullarlo e/o revocarlo e comunque porlo nel nulla, condannando al pagamento di tutti gli importi dovuti ed a qualunque titolo in forza del CCNL nella misura del 50% nei sensi del conteggio FPS in atti a far tempo dal novembre 2002 compreso e fino al momento attuale, con il corredo della rivalutazione e degli interessi ab imis e da ogni singola scadenza,e, con esplicita riserva della richiesta del risarcimento di tutti i danni patiti,morali e non,in separata Sede,con conferma delle altre statuizioni.Con vittoria delle spese del doppio grado.

Il Procuratore dell'appellato ha così concluso: La difesa dell'amministrazione appellata conclude e chiede che l'Ill.ma Corte di Appello adita respinga l'appello dell'Alessandrini perché inammissibile e/o infondato sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermi la sentenza appellata con tutte le conseguenze di legge e con il favore delle spese del primo e del secondo grado di giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 16-4-2004 Alessandrini Raffaele conveniva il Comune di Montefortino dinanzi al Giudice del Lavoro di Ascoli Piceno; esponeva di essere stato dipendente del Comune convenuto, con funzioni di guardia, messo e dattilografo; che in data 15-10-2002 il Segretario Comunale gli aveva notificato contestazione di addebito disciplinare, ed aveva comunicato la medesima nota al Procuratore della Repubblica del Tribunale di Ascoli Piceno (oltre che alla Procura contabile) , segnalando che era emerso dalle prime indagini che l'incolpato si era appropriato reiteratamente di somme di pertinenza del Comune , come dallo stesso esplicitamente ammesso con dichiarazione scritta allegata; che nella medesima data il Segretario Comunale gli aveva comunicato la sospensione cautelare ai sensi dell'art. 26 del CCNL 1995; che successivamente in data 8-11-2002 gli era stato intimato il licenziamento senza preavviso, a conclusione del procedimento disciplinare; sosteneva la illegittimità del licenziamento in questione, in quanto il Comune, una volta inoltrata la denuncia penale, avrebbe dovuto sospendere il procedimento disciplinare in attesa della definizione del procedimento penale con sentenza definitiva , a norma degli artt. 25 n.7 lett. E e 25 nn 8 e 9 CCNL ; chiedeva che il Giudice annullasse il licenziamento in questione, con reintegrazione in servizio e risarcimento dei danni.

Si costituiva il Comune di Montefortino e chiedeva il rigetto della domanda, sostenendo che soltanto l'inizio dell'azione penale avrebbe comportato l'apertura di un procedimento penale e quindi l'obbligo dell'Amministrazione di sospendere l'azione disciplinare; che nel caso in questione al momento del licenziamento non si era ancora aperto alcun procedimento penale; che , per altro verso, i fatti accertati in sede disciplinare erano più che sufficienti a fondare la sanzione espulsiva, dato che , a fronte della diminuzione, per gli anni dal 1999 al 2001, di incassi comunali per le tasse per occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche da parte dei venditori ambulanti del santuario dell'Ambro, lo stesso Alessandrini, addetto alla riscossione, aveva dichiarato per iscritto

al Comune di essersi indebitamente appropriato dei relativi versamenti ricevuti dai commercianti, ed aveva trasmesso un assegno di € 9.659,55, fornendo al contempo giustificazioni del tutto inconsistenti (estremo aggravio di mansioni, numerose ed eterogenee, con conseguente grave confusione contabile – che impediva di ricostruire i versamenti ricevuti per il Comune - ed oggettiva impossibilità di adempiere ai propri obblighi) , cosicché la responsabilità disciplinare era conclamata, indipendentemente dalla sussistenza di qualsiasi ipotesi reato.

Il Tribunale con sentenza del 1-7-2005 respingeva il ricorso e compensava le spese di lite; riteneva il Giudice che la pendenza del procedimento penale , comportante l'obbligo di sospensione del procedimento disciplinare, si verificasse soltanto con l'esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero, e quindi con la formulazione dell'imputazione o con la richiesta di rinvio a giudizio a norma dell'art. 405 cpp, e non nella fase delle precedenti indagini di polizia giudiziaria o preliminari ; che nel caso in questione al momento del licenziamento il procedimento penale non fosse ancora stato attivato, con conseguente insussistenza dell'obbligo del Comune di sospendere il procedimento disciplinare.

Avverso la sentenza proponeva appello l'Alessandrini con ricorso depositato il 25-10-2005 e ne chiedeva la riforma; lamentava che il Giudice avesse erroneamente interpretato la normativa contrattuale collettiva in argomento; evidenziava che il nuovo CCNL del settore, stipulato nel 2004, aveva chiarito la portata della normativa precedente, a cui non aveva peraltro apportato alcuna modificazione, stabilendo all'art. 26 che il datore di lavoro , quando emergono ne comportamento del dipendente fatti di rilevanza penale, deve inoltrare la denuncia penale e sospendere il procedimento disciplinare fino alla sentenza penale; evidenziava che il Giudice non aveva valutato il contrasto eventuale fra i due CCNL. Insisteva per l'accoglimento della propria domanda.

Si costituiva il Comune appellato e chiedeva il rigetto del gravame,

ribadendo le argomentazioni già svolte in prime cure ed accolte nella sentenza impugnata.

All'odierna udienza, dopo alcuni rinvii chiesti dalle parti per trattative (poi rimaste senza esito) , le parti spiegavano le epigrafate conclusioni; la Corte pronunciava sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato.

L'art. 25 comma 8 CCNL 1995, applicabile *ratione temporis* alla presente vicenda, dispone che “ *Il procedimento disciplinare....deve essere avviato anche nel caso in cui sia **connesso con un procedimento penale** e rimane sospeso fino alla sentenza definitiva “*

La “ *connessione con un procedimento penale*” indicata dalla norma contrattuale in questione presuppone – secondo l'inequivocabile significato letterale delle parole usate – l'avvio di un procedimento penale, il quale esiste ed è pendente non dal momento in cui il Procuratore della Repubblica riceve una denuncia, ma dal momento in cui lo stesso, dopo aver raccolto elementi di prova su una notizia di reato, procede alla formulazione del capo di imputazione o alla richiesta di rinvio a giudizio (art. 405 cpp) .

Né può dirsi, come sembra sostenere l'appellante, che nel contratto collettivo 1995 la nozione di “procedimento penale” debba essere intesa in senso lato od atecnico, come mero coinvolgimento di un organo della giurisdizione penale nell'accertamento dei fatti: nulla , infatti, autorizza tale interpretazione, soprattutto se si considera che il momento conclusivo della sospensione del procedimento disciplinare viene individuato, dalla clausola in esame , nella sentenza penale definitiva, la quale interviene solo se l'azione penale è stata esercitata.

D'altra parte, la disciplina del rapporto fra l'azione disciplinare e l'azione penale contenuta nel contratto collettivo successivo a quello qui rilevante , lungi dal costituire un “chiarimento” dell'intenzione dei contraenti del CCNL 1995, integra una esplicita modificazione della

disciplina precedente, in quanto prevede una ipotesi di sospensione obbligatoria dell'azione disciplinare, in presenza di comportamenti penalmente rilevanti del dipendente, del tutto diversa rispetto a quella del CCNL 1995, perché vincolata al mero inoltro della denuncia penale da parte dell'Amministrazione (art. 25 bis CCNL 2004: " *Nel caso di commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale l'ente inizia il procedimento disciplinare ed inoltra denuncia penale. Il procedimento disciplinare rimane tuttavia sospeso fino alla sentenza definitiva. Analoga sospensione è disposta anche nel caso in cui l'obbligo della denuncia penale emerga nel corso del procedimento disciplinare già avviato.*")

In presenza di espressioni dei contraenti collettivi , nelle pattuizioni succedutesi nel tempo, del tutto difformi fra loro non è possibile trarre dalle clausole successive argomenti univoci di interpretazione della volontà negoziale rispetto alla contrattazione anteriore: è ben possibile, infatti , che le parti collettive del CCNL 2004 abbiano inteso modificare la disciplina precedente per meglio adattarla alle esigenze concrete che si erano poste all'evidenza, ancorando la sospensione del procedimento disciplinare ad un momento diverso, e più "certo " per tutti i protagonisti del rapporto di lavoro , perché da subito noto all'Amministrazione, quale quello dell'inoltro della denuncia.

Né ha rilievo il fatto che il CCNL del 1995 e quello del 2004 siano, in argomento, in contrasto fra loro: si tratta infatti di discipline negoziali non coesistenti, ma succedutesi nel tempo, che regolano quindi in modo diverso fatti avvenuti in tempi diversi.

Per tutte le ragioni esposte, assorbita ogni questione sulla ammissibilità dei nuovi documenti prodotti in udienza dall'appellante, la sentenza gravata va confermata.

Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte respinge l'appello proposto da Alessandrini Raffaele con ricorso depositato il 25-10-2005 nei confronti del Comune di Montefortino avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno – Giudice del Lavoro in data 1-7-2005, che conferma.

Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado, liquidate in complessivi € 1.970 , di cui € 1.089 per onorari , € 831 per diritti ed il resto per spese, oltre al 12,50 % su diritti ed onorari per rimborso spese generali.

Ancona, 20-3-2009

Il Consigliere est.
(Dott.ssa F. Miconi)

Il Presidente
(Dott. A. Taglienti)

Depositata il 16.4.2009

IL CANCELLIERE

Dott.ssa DANIELA DIOMEDI